

RAE

Rivista  
di  
Diritto Ellenico  
*Review of Hellenic Law*

VIII / 2018



Edizioni dell'Orso

COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),  
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),  
Gianluca Cuniberti (Torino), Giovanna Daverio Rocchi (Milano),  
Luigi Gallo (Napoli), Edward Monroe Harris (Durham),  
Edmond Lévy (Strasbourg), Remo Martini (†),  
Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon),  
Roberto Scevola (Padova), Guido Schepens (Louvain),  
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia  
Carlo Pelloso (Verona)  
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)  
Andrea Colorio (Bolzano)  
Barbara Maduli (Torino)  
Marcello Valente (Torino)  
Luigi Vecchio (Salerno)  
Sara Linda Zanovello (Verona)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi di Verona  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Via Carlo Montanari 9  
37122 Verona (Italia)

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100 A  
10153 Torino (Italia)

e-mail: [info@rivistadirittoellenico.it](mailto:info@rivistadirittoellenico.it)  
[www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it)

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00  
(spese postali escluse) (*except postal charges*)

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*  
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

RAE

# Rivista di Diritto Ellenico

*Review of Hellenic Law*

VIII/2018



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it) – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Litogì S.r.l. in Milano

per conto delle Edizioni dell'Orso

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941*

*No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171*

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-3613-033-7

## Indice / Contents

### Articoli / Articles

*Pietro Cobetto Ghiggia*

Lessico giuridico greco di età 'tarda':  
per un approccio linguistico ai *Basilicorum Libri* ..... 3

*Monica D'Agostini*

Antioco II, Laodice I e il *network* matrimoniale anatolico ..... 21

*Sergio Fusai*

Ancora sull'*histor* del processo omerico:  
le conferme dalle iscrizioni beotiche e di Capo Tenaro ..... 43

*Luigi Gallo*

Aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco ..... 61

*Barbara Maduli*

Un caso di frode sportiva: *P. Oxy. LXXIX.5209* ..... 73

### Recensioni / Reviews

Victor Alonso Troncoso

Escritos de Silvio Cataldi

Recensione a S. Cataldi ..... 131

### Traduzioni / Translations

*George Miller Calhoun*

*Diamartyria, paragraphe* e legge di Archino

Con una nota di lettura di Pietro Cobetto Ghiggia

A cura di Marcello Valente ..... 137



## Aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco

È stato sostenuto tempo fa che la penuria di dati di cui si dispone sul regime giuridico dell'acqua nel mondo greco non sarebbe un fatto casuale, ma andrebbe collegato al ruolo marginale che avrebbero avuto le reti idriche nel sistema dell'approvvigionamento in confronto a quello svolto dai pozzi e dalle cisterne<sup>1</sup>. Che un'opinione del genere sia scarsamente fondata sembra ormai abbastanza chiaro: nella ricerca recente è infatti ampiamente riconosciuto (e non solo sulla base dell'evidenza archeologica, ma anche per effetto di una più attenta analisi delle fonti scritte) che le strutture idrauliche (gli acquedotti e le canalizzazioni) avevano un'importanza tutt'altro che secondaria rispetto all'acqua piovana, il che induce a ritenere che una regolamentazione giuridica fosse in qualche modo necessaria (basti ad es. pensare al problema della servitù di passaggio delle reti idriche)<sup>2</sup>. Certo, non c'è dubbio che, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, i dati disponibili siano piuttosto scarsi, tanto è vero che nei pochi studi sull'argomento si finisce inevitabilmente per fare riferimento alla normativa che si trova esposta nelle *Leggi* platoniche (la cui corrispondenza con la realtà storica non è sempre un fatto scontato)<sup>3</sup>. E tuttavia, come credo si potrà evincere dalla parziale rassegna qui proposta, qualche indicazione di un certo interesse si riesce comunque a ricavare, e vi è soprattutto un aspetto che appare degno di nota, e cioè che l'acqua non fosse sempre di proprietà pubblica.

Per cominciare, conviene comunque dare un rapido sguardo alla suddetta normativa delle *Leggi* platoniche, ove i riferimenti all'acqua ricorrono sia nel VI libro che nell'VIII, in questo secondo caso nell'ambito dei cosiddetti *nomoi gheorghikoi* (761 a ss.; 844 a ss.). Nel VI libro si tratta dell'acqua a proposito delle competenze degli *agronomoi* e degli *astynomoi*: mentre i primi (che, è bene ricordare, non sono attestati in nessuna città greca) devono provvedere a convogliare sia le acque piovane che quelle dei fiumi e delle sorgenti al fine di assicurare l'irrigazione ai campi, compito degli *astynomoi* sarà fare in modo

<sup>1</sup> In tal senso cfr. KOERNER, 1974, p. 185 s.

<sup>2</sup> Sull'importanza di acquedotti e canalizzazioni nel mondo greco cfr., tra l'altro, ARGOUD, 1987, p. 28 ss.; ARVANITIS, 2008, p. 19 ss.

<sup>3</sup> Sugli aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco cfr., più di recente, BRUUN, 2000, p. 557 ss., e soprattutto FARAGUNA, 2016, p. 387 ss.

che le acque che affluiscono nel centro urbano dal territorio arrivino pure e copiose alle fontane cittadine, su cui eserciteranno una funzione di sorveglianza insieme agli *agoranomoi* (che si occuperanno delle fontane dell'agorà)<sup>4</sup>. Più significativa, per l'analisi dei problemi giuridici, è la trattazione che ricorre nell'VIII libro, ove Platone cita l'esistenza di antiche e buone leggi, da cui la sua normativa è evidentemente ispirata, riguardanti l'acqua per gli agricoltori (844 a)<sup>5</sup>. Quali sono le norme che il filosofo propugna? In primo luogo, prescrive che chi deve portare l'acqua nella sua proprietà debba derivarla da fonti pubbliche, e non da fonti di privati, facendola passare dove vuole (e quindi, evidentemente, anche attraverso terreni di proprietà privata), con l'eccezione di case, luoghi sacri e monumenti funebri, e senza arrecare danni alle proprietà altrui (844 a). È però previsto che, in caso di necessità, si possa far ricorso anche all'acqua dei vicini: afferma infatti Platone che, se qualcuno non ha acqua potabile e non riesce a trovarla nel suo terreno, potrà attingerla dai vicini, e se questi ne dispongono solo in quantità limitata, saranno gli *agronomoi* a stabilire quanta gli spetti prendere (844 b). Seguono poi delle norme relative al corretto uso delle acque piovane da parte degli agricoltori, che devono stare attenti a non danneggiare i vicini ostacolando il flusso delle acque o, al contrario, facendole scorrere a caso (e cioè senza canalizzazioni: 844 c), e, per finire, una disposizione volta a tutelare le fonti private dal rischio di sottrazione e di inquinamento di acqua (che, sottolinea il filosofo, è la cosa più facilmente corrompibile: 845 d)<sup>6</sup>. Insomma, dalla trattazione platonica emerge il quadro di una comunità che provvede ad assicurare un sistema di irrigazione delle campagne che è funzionale alle esigenze dell'agricoltura e una rete idrica che arriva fino alle fontane cittadine, e a garantire a tutti la disponibilità di acqua, che è comunque vista come un bene che può essere anche in possesso di privati e la cui utilizzazione va accuratamente regolamentata.

Ma cosa possiamo dire se dalla *polis* platonica ci spostiamo alla situazione effettiva delle città greche? Per quanto riguarda le fonti letterarie, non è granché quello che si ricava, ma vi è comunque qualche dato da cui si evince che le disposizioni di Platone non erano affatto sganciate dalla realtà. In primo luogo, nessun dubbio sussiste sul fatto che l'autorità politica esercitasse effettivamente una funzione di controllo sulla rete idrica: basterà ricordare in proposito la testimonianza di Plutarco (*Them.*, 31.1), secondo cui Temistocle, ricoprendo la carica di *epistates hydaton*, era stato in grado di accumulare

<sup>4</sup> Sulla normativa platonica relativa alle fontane pubbliche cfr. KLINGENBERG, 1979, p. 283 ss.

<sup>5</sup> In proposito cfr. l'ampia trattazione di KLINGENBERG, 1976. In particolare sul problema dell'acqua cfr. HALISTE, 1950, p. 142 ss.

<sup>6</sup> Per la tesi secondo cui Platone prevederebbe qui il reato di *diaphthora hydatos* cfr. ROSETTI, 2002, p. 44 ss.



cospicue risorse finanziarie attraverso le multe comminate a chi sottraeva o deviava le acque (e il termine usato, *parocheteuo*, fa pensare per l'appunto a una rete idrica)<sup>7</sup>. Ma particolarmente eloquente è poi il confronto che si può istituire tra uno dei suddetti *nomoi gheorghikoi* di Platone e una norma soloniana citata da Plutarco (*Sol.*, 23.6): quella secondo cui un agricoltore che si trovava a una distanza superiore a 4 stadi da un pozzo pubblico e non disponeva di acqua nel proprio terreno poteva attingerla dal vicino, riempiendo due volte al giorno un'idria di 6 congi (circa 20 litri)<sup>8</sup>. Sui problemi connessi ai rapporti di vicinato fornisce altresì informazioni un'orazione demostenica, la *Contro Callicle*<sup>9</sup>. Come in altri discorsi giudiziari del *corpus*, la questione di cui qui si tratta è alquanto complessa, anche perché è inserita in un più ampio contenzioso tra le parti (*C. Call.* LV.1-2), ed è perciò oggetto di interpretazioni diverse (si discute infatti quale tipo di *dike* sia stata intentata contro l'attore), ma almeno un aspetto sembra abbastanza chiaro: Callicle, il cui terreno è stato inondato dall'acqua piovana, sostiene che ciò sarebbe avvenuto per colpa del suo vicino, il cliente di Demostene, perché un muretto realizzato lungo la strada pubblica – ed è abbastanza evidente a tale proposito il confronto con uno dei suddetti *nomoi gheorghikoi* delle *Leggi* platoniche – avrebbe ostruito un canale di scolo (*charadra*) che si era formato per effetto dell'erosione delle acque. Che cosa risponde il cliente di Demostene? L'attore riconosce che, se avesse effettivamente ostruito un canale di scolo – e dal suo discorso si evince che doveva trattarsi di una componente assai diffusa del paesaggio della campagna attica –, si troverebbe dalla parte del torto (*C. Call.* LV.19): argomenta tuttavia che il muretto era stato costruito tempo addietro dal padre, Tisia, senza che gli fosse mossa alcuna contestazione (*C. Call.* LV.3 ss.), e arriva a negare che sulla strada vi fosse davvero la presunta *charadra* di cui si parla, sottolineando la pretestuosità delle accuse del suo avversario, la cui strategia giudiziaria sarebbe in realtà finalizzata a metterlo in difficoltà per poter impadronirsi del suo terreno.

Ma è soprattutto dalla documentazione epigrafica che è possibile ricavare indicazioni ai fini del problema di cui qui ci occupiamo. Degne di menzione risultano, anzitutto, una serie di iscrizioni giuridiche di Gortina, databili tra gli inizi e la metà del V sec., per il fatto che tra le varie prescrizioni che con-

<sup>7</sup> Che la carica menzionata qui da Plutarco sia da identificare con quella di *epimeletes krenon* che è citata da Aristotele (*Αθ. Πολ.*, 43.1) tra le poche *archai* elettive sembra senz'altro probabile. Sul termine *ochetos* cfr. FARAGUNA, 2016, p. 388.

<sup>8</sup> Sulle differenze tra la norma soloniana e la regolamentazione platonica cfr. FARAGUNA, 2016, p. 391-392.

<sup>9</sup> Sull'orazione in questione cfr., tra l'altro, GUIRAUD, 1893, p. 191 ss.; HARRISON, 1968=2001, p. 255-258; FERABOLI, 1978, p. 105 ss. (con ulteriore bibliografia); ARGOU, 1987, p. 29-30.

tengono ve ne sono alcune che riguardano per l'appunto l'acqua. La prima (IC.IV.43 Bb) è di lettura tutto sommato abbastanza agevole: vi si prescrive che sia lecito deviare le acque del fiume per irrigare il proprio terreno, purché il fiume non scenda oltre un certo livello, quello che ha presso una *depyra ep'agorai* (un ponte, come è stato tradizionalmente inteso, o, più verosimilmente, un argine, stando a una recente interpretazione)<sup>10</sup>. Che l'ambito di riferimento fosse l'area urbana, ove l'acqua era evidentemente necessaria per irrigare orti e frutteti, sembra comunque un dato sufficientemente chiaro. Più difficile, per la frammentarietà del testo, è l'interpretazione della seconda epigrafe (IC.IV.52): quello che comunque si riesce a ricavare è che, nel caso in cui, per negligenza (*amelia*), si faccia scorrere dell'acqua (forse sul terreno di un vicino) si è soggetti a una sanzione pecuniaria (5 dracme) per ogni giorno in cui si verifica l'inconveniente in questione. mentre nulla è possibile dire in merito al successivo riferimento a un *ochetos*, che è il termine abitualmente usato per indicare una condotta di acqua. Che si parli di servitù di passaggio appare invece sicuro nel terzo testo (IC.IV.73 A): si prescrive infatti che sia lecito far passare dell'acqua attraverso il terreno di un vicino a condizione che gli si chieda il permesso e non si provochino inondazioni (se così va interpretato, come sembra probabile, il termine *diarrheo* in questo caso)<sup>11</sup>; viene poi contemplata anche l'eventualità di un rifiuto da parte del vicino, il che però comporta significativamente non la rinuncia all'acqua, bensì il pagamento di una certa somma (che non si riesce a leggere) per ogni giorno in cui avviene il passaggio. I punti di contatto con la suddetta regolamentazione platonica risultano dunque abbastanza evidenti.

È comunque la documentazione epigrafica ateniese che ci fornisce l'apporto di maggior interesse. Non molto, in verità, si ricava da una categoria di testi di cui disponiamo in discreta quantità, i contratti di fitto, ove i riferimenti all'acqua ricorrono solo in qualche caso particolare. Se, ad es., in un ben noto fitto del 418/7 che riguarda il *temenos* di Codro, Neleo e Basile (IG I<sup>3</sup>.84) si avverte l'esigenza di specificare che all'affittuario è concesso l'uso illimitato dell'acqua piovana di un vicino fossato (ll. 34-35), è probabilmente perché la disponibilità di acqua era necessaria per far fronte al gravoso obbligo di impiantare non meno di 200 olivi che è previsto subito prima nel contratto. Un'analogha considerazione è possibile fare per un altro contratto di fitto, quello attestato da un decreto degli orgeoni di Bendis (IG II<sup>2</sup>.1361),

<sup>10</sup> Per l'interpretazione di *dapyra* come «ponte» cfr., ad esempio, KOERNER, 1993, p. 130 ss.; VAN EFFENTERRE, RUZÉ, 1995, p. 254. Diversamente cfr. BEVILACQUA, 2014, p. 3 ss., con ulteriore bibliografia.

<sup>11</sup> Per questa interpretazione cfr. VAN EFFENTERRE, RUZÉ, 1995, p. 324 ss. Sul testo in oggetto cfr. anche BRUUN, 2000, p. 569; FARAGUNA, 2016, p. 395-396.

ove il riferimento all'acqua (di cui si concede la disponibilità all'affittuario di una casa per le sue esigenze) si spiega con il fatto che è altresì previsto che i proventi derivanti dalla vendita dell'acqua siano destinati alla ristrutturazione della casa e del santuario della dea<sup>12</sup>. E tuttavia non mancano documenti che si rivelano di maggiore utilità ai fini del nostro discorso. Mi riferisco in primo luogo a tre *horoi* rupestri di IV sec. (*SEG XXXV.140*) che sono stati rinvenuti sulle pendici occidentali dell'Imetto (una zona che ancor oggi è particolarmente ricca di acqua) e che, come si desume dall'abbreviazione *diano* (per *dianomos*), segnavano il limite di una condotta d'acqua a cielo aperto<sup>13</sup>: ebbene, come è stato persuasivamente argomentato dall'editrice, Merle Langdon, la presenza degli *horoi* non può che significare che l'acqua in questione non fosse disponibile a tutti, essendo probabilmente destinata a una comunità locale, forse un demo, e che perciò non vi fosse il diritto di attingere liberamente l'acqua che è invece garantito in altri casi (come in quello attestato dalla suddetta iscrizione di Gortina)<sup>14</sup>.

Di notevole interesse sono poi le testimonianze relative all'acquedotto di Acarne: si tratta di un dossier costituito complessivamente da 5 iscrizioni di epoca licurghea (tre sono *horoi*), in alcune delle quali si parla di un *Acharnikos ochetos* e di un gruppo di *koinonoi* che se ne occupano (e che, come è stato di recente sostenuto, sono con ogni probabilità degli appaltatori e non dei magistrati)<sup>15</sup>. Non mi dilungo sulle numerose discussioni che vi sono state su questo acquedotto, che, secondo l'opinione più accreditata (che, si basa, tra l'altro, sulla provenienza delle epigrafi da siti diversi e distanti tra loro), sarebbe stato destinato ad approvvigionare la stessa città di Atene, e in particolare i quartieri settentrionali (sarebbe infatti arrivato all'altezza delle Porte di Acarne). Mi limito a sottolineare un elemento che, soprattutto, mi sembra degno di nota: mi riferisco a quanto si apprende da due delle suddette iscrizioni (*SEG XIX.181-182*), e cioè che i *koinonoi* hanno acquistato *eis ton apanta chronon* per ben 700 dracme dai proprietari dei fondi *l'ennaia* e il diritto di passaggio (*diagoghe*) dell'*ochetos*. Ora, se il termine *ennaia*, come è concordemente riconosciuto sulla base di un lemma di Fozio (*Bibl.*, sv. ἐνναία), indica una sorgente d'acqua, ne dobbiamo allora ricavare che l'acqua, così come si evince dalle *Leggi* di Platone, poteva essere anche un bene in possesso privato e

<sup>12</sup> Su questo testo cfr. anche *infra*, p. 66.

<sup>13</sup> Sul significato di *dianomos* cfr. LANGDON, 1985, p. 261.

<sup>14</sup> Cfr. LANGDON, 1985, p. 262.

<sup>15</sup> In proposito cfr. FARAGUNA, 2016, p. 402. Per questa interpretazione cfr. comunque già ARVANITIS, 2008, p. 203. Sull'acquedotto di Acarne cfr., tra l'altro, VANDERPOOL, 1965, p. 166 ss.; BRUUN, 2000, p. 566; MARCHIANDI, 2014, p. 819 ss. Per i testi in questione cfr. *IG II<sup>2</sup>.2491 e 2502*; *SEG XIX.181-182*; *SEG LIV.237*.

che era evidentemente necessaria una procedura contrattuale perché l'acqua privata potesse essere sfruttata a fini di pubblica utilità<sup>16</sup>. Va altresì ricordato che alla realizzazione di quest'opera è stata persuasivamente collegata un'azione giudiziaria di Dinarco *Κατὰ Στεφάνου περὶ τοῦ ὄχρετοῦ* di cui ci è pervenuto un frammento (XVIII fr. 5 Conomis=Harpocr., sv. Παιωνιεύς καὶ Παιονίδαί), il che può suggerire che si sia trattato di un'iniziativa piuttosto impegnativa anche per il contenzioso legale che deve aver innescato<sup>17</sup>.

Altre due iscrizioni ateniesi provvedono poi a informarci su un ulteriore aspetto, e cioè sul fatto che l'acqua, almeno quando era di proprietà sacra, poteva essere anche una fonte di introiti, destinati evidentemente a finanziare le spese cultuali. Il primo testo, della fine del V secolo, contiene una dettagliata serie di disposizioni relative al consumo di acqua in un santuario delle Ninfe (IG I<sup>3</sup>.256): si prescrive che per bere l'acqua dell'Halykos (probabilmente un pozzo) si versi una sia pur modica somma di denaro, un obolo, e si prevede una sanzione di 5 dracme per chi beve facendo uso della violenza; più problematica è l'ultima disposizione, ma l'interpretazione secondo cui la pesante multa di 50 dracme per anfora che è qui menzionata sia prevista per coloro che portano via l'acqua invece di limitarsi a consumarla sul posto sembra senz'altro la più verosimile<sup>18</sup>. La seconda iscrizione, che risale al tardo IV secolo e proviene dal Pireo, attesta un decreto degli orgeoni della dea tracia Bendis (IG II<sup>2</sup>.1361): vi si stabilisce che i proventi derivanti dal fitto di una casa e dalla vendita dell'acqua siano utilizzati per la ristrutturazione del santuario e della stessa casa (ll. 8-10), anche se si prevede comunque che l'affittuario possa disporre dell'acqua per le sue esigenze (ll. 12-13)<sup>19</sup>. Una pratica del genere, la commercializzazione dell'acqua da parte di un santuario, non è del resto attestata esclusivamente in Attica<sup>20</sup>. Si può ad esempio ricordare in proposito, per il particolare interesse che presenta, una laminetta della prima metà del VI sec. (DGE.707) che proviene dall'Artemision di Efeso e nella quale, a quanto pare, sono elencate le entrate del santuario, tra cui, stando almeno a una convincente integrazione che è stata proposta sul lato B, vi sarebbero anche quelle derivanti dall'acqua (14 mine *ek to hyd[atos]*)<sup>21</sup>.

<sup>16</sup> Sul significato del termine *ennaia* cfr. THEODORIDIS, 1985, p. 51-52.

<sup>17</sup> Cfr. VANDERPOOL, 1965, p. 170 ss.

<sup>18</sup> In tal senso cfr. MEYER, 2004, pp. 323-324, che propone di integrare, alla l. 11, *kai* in luogo di *me*. Per la meno verosimile interpretazione secondo cui la multa di 50 dracme per anfora sarebbe prevista per coloro che non versano l'obolo dovuto cfr., ad esempio, KOERNER, 1993, p. 62.

<sup>19</sup> Sul testo in questione cfr., tra l'altro, PAPA ZARKADAS, 2011, p. 195 ss. Sugli orgeoni di Bendis, la cui presenza al Pireo è attestata anche da altre iscrizioni, cfr., di recente, WIJMA, 2014, p. 149 ss.

<sup>20</sup> Sul problema cfr. PANESSA, 1983, p. 359 ss.

<sup>21</sup> In proposito cfr. MANGANARO, 1974, p. 63 ss.

Concludo con un esempio che riguarda l'isola di Tenos. Mi riferisco a una lunga iscrizione di tardo IV secolo (IG XII.5.872) che, già analizzata in dettaglio da Guiraud, è stata di recente opportunamente definita «le document le plus important pour l'étude des actes de vente grecs»<sup>22</sup>: vi sono infatti registrate, e descritte con dovizia di particolari, ben 47 transazioni immobiliari, che hanno per oggetto sia case di città che poderi rurali, con i relativi annessi. Ebbene, in otto atti di compravendita, tutti riguardanti anche proprietà terriere, e per lo più di elevato valore a giudicare dai prezzi di acquisto, si fa riferimento anche all'acqua<sup>23</sup>. Le formule utilizzate sono abbastanza varie: mentre in alcuni contratti si dice semplicemente che nella vendita è compresa anche l'acqua o l'acqua che appartiene ai terreni in oggetto, in altri si parla di *agogai hydatos* (il che rimanda ovviamente all'esistenza di una rete idrica), e in un altro ancora –ed è la transazione che si caratterizza per il prezzo di vendita più elevato- a essere inclusi nell'acquisto sono gli *hydata ta prosonta tois choriois*<sup>24</sup>. Ma di quale acqua si tratta in questo caso? Non credo che la traduzione del Game, «les eaux appartenant à ces terrains», sia del tutto appropriata<sup>25</sup>. In considerazione della diversa terminologia qui utilizzata, sembra invece probabile pensare che si faccia riferimento a una situazione di altro genere, e cioè a qualche sorgente d'acqua (forse pubblica) che non era compresa all'interno dei terreni oggetto di compravendita, ma sui cui il venditore deteneva comunque un diritto di sfruttamento, e che sia per l'appunto questo diritto a passare ora al nuovo proprietario dei *choria*<sup>26</sup>.

Non mi dilungo su ulteriori esempi che si potrebbero menzionare. Già da quelli qui richiamati mi sembra che emerga un dato abbastanza evidente, vale a dire la non trascurabile complessità del regime giuridico dell'acqua nel mondo greco, a conferma del fatto che il sistema di approvvigionamento idrico non era così rudimentale come è stato spesso rappresentato.

<sup>22</sup> Per questa definizione cfr. GAME, 2008, p. 105. Sull'iscrizione cfr. anche, tra l'altro, GUIRAUD, 1893, p. 264 ss; ÉTIENNE, 1990, p. 51 ss.

<sup>23</sup> GAME, 2008, nr. 49, 50, 55, 62, 67, 72, 73, 75. Tranne che nella transazione nr. 62 (500 dracme), nelle altre i prezzi di acquisto vanno dalle 2.500 dracme alle 8.000.

<sup>24</sup> GAME, 2008, nr. 75.

<sup>25</sup> GAME, 2008, p. 142.

<sup>26</sup> Sul testo in questione cfr. anche FARAGUNA, 2016, p. 393.

## Abbreviazioni

*DGE: Dialectorum graecarum exempla epigraphica potiora*, cur. E. Schwyzer, Leipzig, 1923.

*IC.IV: Inscriptiones Creticae, IV. Tituli Gortynii*, cur. M. Guarducci, Roma, 1950.

*IG I<sup>3</sup>: Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores<sup>3</sup>*, Fasc. I, cur. D.M. Lewis, Berlin, 1981.

*IG II<sup>2</sup>: Inscriptiones Graecae, II, Editio minor, I-III*, cur. J. Kirchner, Berolini, 1913-1940.

*IG XII.5: Inscriptiones Graecae, XII.5. Inscriptiones Cycladum*, cur. F. Hiller von Gaertringen, Berlin, 1903-1909.

*SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum, Lugduni Batavorum*, 1923 ss.

## Bibliografia

ARGOUD, 1987: G. ARGOUD, *Eau et agriculture en Grèce*, in «L'homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient. IV. L'eau et l'agriculture», cur. P. Louise, F. Métral, J. Métral, Lyon, 1987, p. 25-43.

ARVANITIS, 2008: N. ARVANITIS, *I tiranni e le acque. Infrastrutture idrauliche e potere nella Grecia del tardo arcaismo*, Bologna, 2008.

BEVILACQUA, 2014: F. BEVILACQUA, *Su IC IV.43 Bb: una nuova proposta interpretativa*, in «Rivista di diritto ellenico», IV, 2014, p. 3-10.

BRUUN, 2000: C. BRUUN, *Water Legislation in the Ancient World (c. 2200 B.C.-c. A.D. 500). The Greek World*, in «Handbook of Ancient Water Technology», cur. Ö. Wikander, Leiden, 2000, p. 557-573.

ÉTIENNE, 1990: R. ÉTIENNE, *Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IV<sup>e</sup> siècle av. J. C. au milieu du III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.*, Paris, 1990.

FARAGUNA, 2016: M. FARAGUNA, *Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities. Old and New Problems Revisited*, in «Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. D.F. Leão, G. Thür, Wien, 2016, p. 387-408.

FERABOLI, 1978: S. FERABOLI, *Osservazioni sulla Contro Callicle di Demostene*, in «Quaderni urbinati di cultura classica», XXIX, 1978, p. 105-121.

GAME, 2008: J. GAME, *Actes de vente dans le monde grec. Témoignages épigraphiques des ventes immobilières*, Lyon, 2008.

GUIRAUD, 1893: P. GUIRAUD, *La propriété foncière en Grèce jusq'à la conquête romaine*, Paris, 1893.

- HALISTE, 1950: P. HALISTE, *Das Servitut der Wasserleitung in Platons «Gesetzen»*, in «Eranos», XLVIII, 1950, p. 142-149.
- HARRISON, 1968=2001: A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens, I, The Family and Property*, Oxford, 1968=*Il diritto ad Atene, I, La famiglia e la proprietà*, cur. P. Cobetto Ghiggia, Alessandria, 2001.
- KLINGENBERG, 1976: F. KLINGENBERG, *Platons NOMOI ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ und das positive griechische Recht*, Berlin, 1976.
- KLINGENBERG, 1979: F. KLINGENBERG, *La legge platonica sulle fontane pubbliche*, in «Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. A. Biscardi, Köln - Wien, 1979, p. 283-305.
- KOERNER, 1974: R. KOERNER, *Zu Recht und Verwaltung der griechischen Wasserversorgung nach den Inschriften*, in «Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete», XXII-XXIII, 1974, p. 155-202.
- KOERNER, 1993: R. KOERNER, *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln, 1993.
- LANGDON, 1985: M.K. LANGDON, *Hymettiana I*, in «Hesperia», LIV, 1985, p. 257-270.
- MANGANARO, 1974 : G. MANGANARO, *SGDI, IV, 4, n. 49 (DGE 707) e il bimetallismo monetale di Creso*, in «Epigraphica», XXXVI, 1974, p. 57-77.
- MARCHIANDI, 2014 : D. MARCHIANDI, *L'acquedotto di Acarne*, in «Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III sec. d.C.», III.1, cur. E. Greco, Paestum, 2014, p. 819-821.
- MEYER, 2004: G. MEYER, *Le prix de l'eau et le tarif du sanctuaire des Nymphes: IG I<sup>3</sup> 256*, in «Revue des études grecques, CXVII, 2004, p. 321-325.
- PANESSA, 1983, G. PANESSA, *Le risorse idriche dei santuari greci nei loro aspetti giuridici ed economici*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia» serie III, XIII, 1983, p. 359-387.
- PAPAZARKADAS, 2011: N. PAPAZARKADAS, *Sacred and Public Land in Ancient Athens*, Oxford, 2011.
- ROSSETTI, 2002: L. ROSSETTI, *Il più antico decreto ecologico a noi noto e il suo contesto*, in «Thinking about the Environment. Our Debt to the Classical and Medieval Past», cur. T.M. Robinson, L. Westra, Lanham, 2002, p. 44-57.
- THEODORIDIS, 1985: C. THEODORIDIS, *Die ὄροι ἐνναΐας der Inschriften SEG 19, 181-182 und Photius E 989*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», LX, 1985, p. 51-52.
- VANDERPOOL, 1965 : E. VANDERPOOL, *The Acharnaian Aqueduct*, in «Χαριστήριον εἰς Ἄναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον», Athenai, 1965, p. 166-175.

VAN EFFENTERRE, RUZÉ, 1995 : H. VAN EFFENTERRE, F. RUZÉ, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, 2, Rome, 1995.

WIJMA, 2014 : S.M. WIJMA, *Embracing the Immigrant. The Participation of Metics in Athenian Polis Religion (5th-4th Century BC)*, Stuttgart, 2014.



Luigi Gallo

Legal issues of water  
in the Greek world

*Aspetti giuridici dell'acqua  
nel mondo greco*

Abstract

*Riassunto*

Starting from the treatment of Plato's *Laws*, one reviews a series of sources, both literary and especially epigraphic, which concern the legal regime of water in the Greek world. Despite the scarcity of information, however it is possible to deduce rather articulated cases, and there is above all an aspect that appears noteworthy, namely that the water could also be privately owned.

*Partendo dalla trattazione delle Leggi platoniche, si passa in rassegna una serie di fonti sia letterarie sia, soprattutto, epigrafiche, che riguardano il regime giuridico dell'acqua nel mondo greco. Malgrado la scarsità di informazioni, si ricava comunque l'esistenza di una serie abbastanza articolata di situazioni, e vi è soprattutto un aspetto che appare degno di nota, e cioè che l'acqua poteva essere anche di proprietà privata.*

Keywords: greek world, legal issues, water.

*Parole chiave: acqua, aspetti giuridici, mondo greco.*

## Per gli Autori

La «Rivista di Diritto Ellenico» è un periodico a cadenza annuale e si propone di costituire uno strumento agile e immediato per consentire la pubblicazione di contributi inerenti la Grecia classica di taglio peculiarmente giuridico, pur non tralasciando l'aspetto storico, culturale e antropologico. Saranno pubblicati articoli inediti, in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo e greco moderno e, altresì, ristampati saggi di riconosciuto valore scientifico risalenti, in particolare maniera, ai due ultimi secoli trascorsi, in lingua originale o anche in traduzione italiana.

Al consueto formato cartaceo, sarà affiancata pure un'edizione digitale: presso il sito [www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it), sarà possibile la consultazione dei singoli contributi e delle ristampe, e saranno anche reperibili *rara* in formato «.pdf», aggiornamenti, notizie circa iniziative accademiche, sussidi bibliografici relativi al settore.

Gli articoli, le note, le recensioni e i libri da recensire potranno essere inviati a:

Pietro Cobetto Ghiggia  
«Rivista di Diritto Ellenico»  
Via Piazza, 5/4  
10018 Pavone Canavese (TO)  
(Italia)  
[p.cobettoghiggia@gmail.com](mailto:p.cobettoghiggia@gmail.com)

Ferdinando Zuccotti  
«Rivista di Diritto Ellenico»  
Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100 A  
10153 Torino (Italia)  
[effegizeta@libero.it](mailto:effegizeta@libero.it)

e, in formato elettronico («.doc» e «.pdf»), all'indirizzo e-mail

[info@rivistadirittoellenico.it](mailto:info@rivistadirittoellenico.it)

### *Riferimenti obbligatori in tutti gli articoli*

1. Nome (Università, Dipartimento e/o centro ricerche), e-mail, recapito postale;
2. Titolo anche in inglese;
3. Riassunto, sia nella lingua prescelta sia in inglese, di circa 15 righe;
4. Parole chiave.

### *Criteri tipografici e bibliografici*

Si veda l'apposita sezione in [www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it)

Gli articoli pervenuti alla rivista saranno sottoposti all'esame di Revisori anonimi. Entro due mesi dal loro ricevimento, gli stessi elaboreranno un rapporto: qualora il loro giudizio complessivo non sia positivo, l'articolo verrà respinto; in caso contrario il rapporto, sempre in forma anonima, sarà inviato all'autore, se si ritengono necessarie modifiche. Sulla base delle osservazioni ricevute, l'autore rivedrà il testo e ne inoltrerà alla Redazione la versione emendata, che sarà nuovamente sottoposta all'esame degli stessi Revisori per l'approvazione finale.

## For the Authors

*The «Review of Hellenic Law» is a periodical published yearly that intends to develop a prompt medium for editing contributions, specifically juridical, about classical Greek antiquities, anyway without fail to consider historical, cultural and anthropological facets. It will publish inedited works in Italian, English, French, German, Dutch, Spanish or modern Greek, and reprint essays of universally acknowledged scientific value, dating back to the last two centuries, either in original language or translated into Italian.*

*Near to the paper edition, will be issued a digital edition: at [www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it) will be entered the articles and reprints in consultation, and ever rara in «.pdf» format, upgrades, news about academician initiatives and bibliographical references.*

*Articles, short contributions, reviews, books to review should be sent to:*

*Pietro Cobetto Ghiggia  
«Rivista di Diritto Ellenico»  
Via Piazza, 5/4  
10018 Pavone Canavese (TO)  
(Italia)  
[p.cobettoghiggia@gmail.com](mailto:p.cobettoghiggia@gmail.com)*

*Ferdinando Zuccotti  
«Rivista di Diritto Ellenico»  
Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100 A  
10153 Torino (Italia)  
[effegizeta@libero.it](mailto:effegizeta@libero.it)*

*and, in eletronic version («.doc» and «.pdf»), to e-mail address*

*[info@rivistadirittoellenico.it](mailto:info@rivistadirittoellenico.it)*

**Required references in all articles**

- 1. Name (University, Department, Center of Searches), e-mail, permanent address;*
- 2. Title in English;*
- 3. English abstract of around 15 lines;*
- 4. Keywords.*

**Typographical and Bibliographical customs.**

*See the special area at [www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it)*

*The articles reached to the review will be submitted to anonymous Referees. Within two months from their reception, they will elaborate a report. In case their entire judgment is not positive, the contribution will be rejected; otherwise, if some tweaks are required, the report, clearly in anonymous form, will be sent to the author. On the basis of received remarks, the author will revise his article and forward its emended version to the Editorial Staff; that will be again submitted to the critical review of Referees themselves for the final approval.*

## Codice etico della «Rivista di Diritto Ellenico»

La «Rivista di Diritto Ellenico» è una pubblicazione scientifica con cadenza annuale, i cui articoli sono sottoposti in forma anonima al giudizio di specialisti dell'argomento (*peer reviewed*). Il suo codice etico segue le linee guida per le pubblicazioni elaborato da *COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors*. Tutte le parti coinvolte (direttori, redattori, specialisti valutatori, autori) conoscono e condividono i contenuti del codice stesso.

### 1. DIRETTORI, REDATTORI E COMITATO SCIENTIFICO

Decisioni sulla pubblicazione.

I Direttori della «Rivista di Diritto Ellenico» sono responsabili dell'approvazione degli articoli proposti per la pubblicazione. I Direttori, coadiuvati dai Redattori, prima dell'approvazione, si consultano con il Comitato scientifico e con specialisti dell'argomento al fine di procedere con criterio all'approvazione. I Direttori sono comunque responsabili in ultima istanza della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti.

Correttezza.

I Direttori valutano i contributi proposti per la pubblicazione sulla «Rivista di Diritto Ellenico» in base al loro contenuto, senza alcuna discriminazione di origine etnica, genere, orientamento sessuale, religione, cittadinanza, orientamento politico degli autori. L'unica condizione è l'alta dignità scientifica del contributo e la sua originalità, nonché la pertinenza con gli argomenti di elezione della rivista stessa.

Riservatezza.

I Direttori, i Redattori e gli altri componenti del Comitato scientifico si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone che non siano l'autore, i valutatori esterni e l'Editore.

Conflitto di interessi e divulgazione.

I Direttori, i Redattori e tutte le persone coinvolte nella costruzione della rivista si impegnano altresì a non adoperare i risultati degli articoli in proprie ricerche senza il preventivo consenso scritto dell'autore.

### 2. SPECIALISTI VALUTATORI

Contributo alla decisione editoriale.

Il giudizio in forma anonima di specialisti dell'argomento (*peer reviewed*) degli articoli proposti alla «Rivista di Diritto Ellenico» coadiuva i Direttori nella decisione circa la l'opportunità della loro pubblicazione. Esso inoltre può aiutare l'autore a migliorare il proprio contributo laddove necessario.

Rispetto dei tempi.

Lo specialista contattato che, presa visione del contributo, non si senta adeguato a

## *Ethical code of «Review of Hellenic Law»*

*The Review of Hellenic Law is a scientific publication on an annual basis, whose articles are submitted anonymously to the assessment of specialists in the matter (peer reviewed). Its ethical code follows the guidelines for publications elaborated by COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors. All parties involved (editors, editorial staff, assessors, authors) know and share the contents of the code itself.*

### *1. EDITORS, EDITORIAL STAFF AND EDITORIAL BOARD*

*Judgments about the publication.*

*The editors of the «Review of Hellenic Law» are responsible for approving the articles proposed for publication. Before approval the editors, assisted by the editorial staff, consult with the scientific committee and with specialists in the subject in order to proceed with the approval. In any case, the editors ultimately are responsible for the decision as to the publication of the submitted articles.*

*Fairness.*

*The editors assess the articles submitted for publication in the «Review of Hellenic Law» on the basis of their content, without any discrimination by ethnic origin, gender, sexual orientation, religion, citizenship, political orientation of the authors. The only condition is the high value of the contribution and its originality, as well as its relevance to the topics covered by the Review itself.*

*Confidentiality.*

*The editors, the editorial staff and the other members of the scientific committee shall not disclose informations about the submitted papers to people other than the author, the external reviewer and the publisher.*

*Interests conflict and disclosure.*

*The editors, the editorial staff and all people involved in the making of the review shall not to use the results of the papers in their own researches without the prior written consent of the author.*

### *2. SPECIALISTS IN THE MATTER*

*Contribution to the editorial decision.*

*The anonymous peer-reviewers of the articles submitted to the «Review of Hellenic Law» assists the editors in deciding whether the publication is appropriate or not. Moreover, they can help the author to improve his or her paper if necessary.*

*Compliance with deadlines.*

*If the specialist contacted, having read the contribution, does not feel qualified to ex-*

esprimere un giudizio ponderato o che non possa svolgere il proprio incarico nei tempi richiesti deve comunicare tempestivamente ai Direttori la sua rinuncia.

Riservatezza.

Ogni contributo sottoposto a specialisti della materia per un giudizio in forma anonima è riservato.

Imparzialità e indicazioni.

Il giudizio dev'essere imparziale, adeguatamente motivato (sia in senso positivo sia in senso negativo) ed espresso in maniera chiara (con indicazioni precise relative all'eventuale bibliografia trascurata o agli errori presenti). Non è ammessa alcuna forma di valutazione offensiva o immotivata.

Conflitto di interessi e divulgazione.

Le informazioni ricavate durante il processo di lettura dell'articolo dallo specialista incaricato di esprimere il proprio giudizio sono confidenziali e non possono essere usate per fini personali. I referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi.

### 3. AUTORI

Originalità e plagio.

Gli autori sono tenuti a dichiarare che il loro contributo è originale in ogni sua parte e che tutti i precedenti lavori utilizzati sull'argomento sono adeguatamente citati e valorizzati. L'autore è tenuto a fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera.

La paternità dell'articolo dev'essere assegnata con chiarezza. Se altri studiosi hanno partecipato alle fasi della ricerca, il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto. Per i lavori scritti a più mani, devono essere correttamente indicati i nomi dei coautori, che approvano la redazione finale del contributo ed esprimono il consenso per la pubblicazione.

Conflitto di interessi/e e divulgazione.

Gli autori sono tenuti a dichiarare che non sussistono conflitti di interessi/e che potrebbero avere condizionato i risultati o le interpretazioni proposte. Gli autori devono indicare gli eventuali Enti finanziatori della ricerca e/o del progetto che hanno reso possibile, parzialmente o integralmente, la ricerca di cui l'articolo è frutto.

*press an informed opinion or is not able to carry out his or her duties within the required time-frame, he or she is to promptly inform the editors of his or her resignation.*

*Confidentiality.*

*Every contribution submitted to specialists in the matter for an anonymous assessment is confidential.*

*Fairness and indications.*

*The assessment must be impartial, well motivated (no matter if positive or negative) and clearly expressed (with precise indications of any possible gap in the bibliography and/or mistakes). No form of offensive or unjustified assessment shall be allowed.*

*Conflict of interest and disclosure.*

*The information obtained during the process of reading the article by the specialist in charge of reviewing is confidential and cannot be used for personal purposes. Referees are required not to read articles for which there is a conflict of interest.*

### 3. AUTHORS

*Originality and plagiarism.*

*Authors are required to declare that their article is original in all its part and all previous studies about the same topic are adequately cited. They are required to provide proper indications of the sources and contributions cited in their articles.*

*Authorship.*

*Authorship of the article must be clearly identified. If other scholars have participated in the research phases, their contribution must be explicitly recognised. As for works written by several co-authors, each of them shall approve the final drafting of the contribution and express his or her consent for publication. The name of each of the co-authors must correctly be indicated.*

*Conflict of interests and disclosure.*

*Authors are required to declare that no conflict of interests has biased the results of their research or the proposed interpretations. Authors shall declare possible funding bodies for their research and/or the projects that have made possible, partially or totally, the research itself.*





# RAE

Rivista di Diritto Ellenico  
*Review of Hellenic Law*

diretta da  
Pietro Cobetto Ghiggia, Carlo Pelloso, Ferdinando Zuccotti

ISSN 2239-6675

I/2011  
(p. VIII-356, € 35,00)

## ARTICOLI/ARTICLES

• A. Brugnone, *Considerazioni sulla legge arcaica di Himera* • P. Cobetto Ghiggia, *Homologia e homonoia fra V e IV secolo a.C.* • A. Colorio, *Note sul potere di disporre della garanzia ipotecaria fra Gortina e Atene* • E. Culasso Gastaldi, *Un nuovo horos di garanzia dall'isola di Lemnos*; G. Cuniberti, *Aristofane misodikos e philonomos. Istituzioni democratiche, procedure giudiziarie e norme del diritto nella commedia attica antica* • G. Daverio Rocchi, *Socrates' Homonoia and Xenophon. («Memorabilia» 4.4.15-16)* • F. Ferraioli, *Il basileus eponimico a Megara e nelle colonie megaresi* • R. Martini, *La costituzione di Cirene* • I. Moneti, *La προθεσμία nelle Leggi di Platone* • C. Pelloso, *Diorthotic Justice and Positive Law. Some Remarks on συνάλλαγμα and κλοπή* • M. Valente, *Παρακομιδή τῶν ἐπιτηδείων πολυτελής. Approvvigionamento cerealicolo e inflazione nell'Atene classica.*

## RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *L'amministrazione della giustizia nell'antica Atene (V-IV secolo a.C.). Recensione a S. Adam-Magnissali* • E.M. Polizzano, *L'Atene di Demetrio del Falero. Recensione ad A. Banfi* • G. Daverio Rocchi, *Isonomia e mutamenti politici al di fuori di Atene tra il 550 e il 479 a.C. Recensione a N. Birgalias* • G. Cuniberti, *Il teatro e le testimonianze 'atecniche' sul diritto ad Atene e a Roma. Recensione a E. Cantarella, L. Gagliardi (cur.)* • S. Ferrucci, *Una recente edizione di Iseo. Recensione a M. Edwards* • R. Sciacchitano, *La scrittura della legge in Grecia. Recensione a M. Gagarin* • M. Valente, *Sitopolai in Lisia. Recensione a E. Galvagno* • B. Maduli, *Rappresentazioni della vittoria. Recensione a D. Musti (cur.)*.

## TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• H.J. Wolff, *La prescrizione delle azioni in diritto attico*, Con una nota di lettura di F. Zuccotti. A cura di M. Valente.

II/2012  
(p. VIII-464, € 60,00; ISBN 978-88-6274-459-1)

## ARTICOLI/ARTICLES

• V. Alonso Troncoso, *Olympie et la publication des traités internationaux* • P.

Cobetto Ghiggia, *Schiavi marchiati a fuoco nell'Atene di età classica?* (*Andoc.*, fr. 3.5 *Dalmeyda*) • F. De Lillo, *La legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente* nelle *Tetralogie di Antifonte* • B. Maduli, *Per una cronologia dei Sebasta di Napoli* • A. Maiuri, *Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda* • M. Moggi, *Giustizia, politica e storia Intersezioni fra passato e presente* • G. Pasini, *Questioni di diritto attico nella Rhetorica ad Alexandrum* • C. Pelloso, *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano* • L. Pepe, *Pregnancy and Childbirth, or the Right of the Father. Some Reflections on Motherhood and Fatherhood in ancient Greece* • M. Valente, *Suda*, sv. ἠβήσαντες e una trascurata testimonianza di Iseo sull'epiclerato attico • F. Zuccotti, *Per una storia della prothesmia prescrittiva*.

#### RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *Il primo libro della Politica di Aristotele. Recensione a G. Besso, M. Curnis (cur.)* • A. Testa, *Prospettive antropologiche fra mito e storia nella Grecia classica. Recensione a C. Calame* • R. Sciacchitano, *Leggi scritte e leggi orali. Recensione a G. Camassa* • M. Valente, *Il 'cattivo cittadino' ad Atene. Recensione a M.R. Christ* • C. Bestonso, *Studi sulla Focide. Recensione a G. Daverio Rocchi* • G. Cuniberti, *Tracce giuridiche nel teatro dell'Atene del V secolo. Recensione a E.M. Harris, D.F. Leão, P.J. Rhodes (cur.)* • R. Sciacchitano, *L'amministrazione della giustizia nella Grecia di età arcaica. Recensione a Z. Papakonstantinou* • V. Casella, *La repressione dell'omicidio e la nozione di responsabilità nell'Atene antica. Recensione a L. Pepe* • M. Canevaro, *Retorica e diritto nell'Atene di V e IV secolo. Recensione a V. Wohl*.

#### TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• A.R.W. Harrison, *Il V libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele e il diritto ad Atene*. Con una nota di lettura di M. Valente. A cura di E.M. Polizzano.

### III/2013

(p. VIII-396, € 60,00; ISBN 978-88-6274-569-7)

#### ARTICOLI/ARTICLES

• S. Gallotta, *Aspetti della prossenia del Mar Nero. Un caso particolare: SEG LVII.723* • B. Maduli, *La supposta katalysis della synodos degli atleti sistici: una proposta interpretativa* • C. Pelloso, *Il mito della priorità della procedura sulla sostanza alla luce dell'epos greco arcaico* • R. Sciacchitano, *La legislazione suntuaria arcaica di Atene e Siracusa* • M. Valente, *Harpocr.*, sv. hepidietes hebesai. *A proposito della maggiore età ad Atene secondo Didimo*.

#### RECENSIONI/REVIEWS

• V. Casella, *I modelli di governo nella Grecia antica. Recensione a H. Beck (cur.)* • P. Cobetto Ghiggia, *Citazioni di leggi e decreti nel Demostene 'pubblicistico'. Recensione a M. Canevaro* • G. Costa, *Il diritto (scritto) in Grecia. Recensione a J. Hawke* • M. Valente, *La 'fiducia' in Grecia. Recensione a S. Johnstone* • E.M.

Polizzano, *L'oratoria ellenistica tra innovazione e tradizione. Recensione a Ch. Kremmydas, K. Tempest (cur.)* • F. De Lillo, *Il concetto di cittadinanza nell'Atene classica: natura strumentale e manifestazioni sociali, politiche e giuridiche di un'ideologia 'razziale'. Recensione a S. Lape* • P. Cobetto Ghiggia, *Il secondo libro della Politica di Aristotele. Recensione a F. Pezzoli, M. Curnis (cur.)* • S. Zanovello, *Horkos and polis in archaic and classical Greece. Recensione ad A.H. Sommerstein, A.J. Bayliss (cur.)* • M. Di Rosario, *La mania guerriera tra mito e realtà. Recensione a Paolo Taviani.*

#### TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G. Grote, *La Politica di Aristotele. Con una nota di lettura di P. Cobetto Ghiggia. A cura e con un'Appendice sull'uso dell'aggettivo banausic di F. Pennacchio.*

### IV/2014

(p. VI-286, € 60,00; ISBN 978-88-6274-656-4)

#### ARTICOLI/ARTICLES

• F. Bevilacqua, *Su IC IV.43 Bb: una nuova proposta interpretativa* • G. Camassa, *Corpo e salvezza in presenza di un ordine del mondo duplice e interrelato* • V. Casella, *Un possibile riferimento al diritto romano in Harpocr., sv. biaion* • P. Cobetto Ghiggia, *Ad Demosth., In Steph. 2 XLVI.18* • A. Colorio, *Note in tema di esecuzione forzata pignorizia nella Grecia antica* • L. Gallo, *Les impôtes sur la terre dans les poleis grecques* • G. Pasini, *Il retaggio dei mezzi di prova 'atecnici' nella pratica giudiziaria ateniese del IV secolo e il caso della Contro Conone di Demostene* • F. Pezzoli, *La figura del legislatore nella Politica di Aristotele* • S.L. Zanovello, *L'affrancamento mediante praxis one nelle iscrizioni di Delfi.*

#### RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *Il terzo libro della Politica di Aristotele. Recensione a P. Accattino, M. Curnis (cur.)* • M. Valente, *La riconciliazione nell'Atene del 403 a.C. Recensione a E. Carawan* • M. Canevaro, *Altruismo nell'Atene classica? Recensione a Matthew R. Christ* • Gianluca Cuniberti, *In memoria di Pierre Carlier. Recensione a S. De Vido (cur.)* • E.M. Polizzano, *Un parziale commento a Iseo. Recensione a B. Griffith-Williams (cur.)* • S. Marmai, *Diritto omerico. Recensione a C. Pelloso* • S. Ferrucci, *Gli Economici attribuiti ad Aristotele. Recensione a M. Valente (cur.).*

#### TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• L. Gernet, *AUTHENTES. Con una nota di lettura di L. Pepe. A cura di P. Cobetto Ghiggia.*

### V/2015 - Volume speciale

(p. XL-456, € 60,00; ISBN 978-88-6274-754-7)

A. Biscardi, *Diritto greco antico*, a cura di P. Cobetto Ghiggia, F. Zuccotti.

• F. Zuccotti, *Premessa. Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto* • P. Cobetto Ghiggia, *Presentazione; Note per la lettura della nuova edizione* • A. Biscardi, *Diritto greco antico* • P. Cobetto Ghiggia, *Bibliografia/Aggiornamento bibliografico 1982-2016*.

## VI/2016

(p. VIII-282, € 60,00; ISBN 978-88-6274-756-1)

### ARTICOLI/ARTICLES

• V. Casella, *I lemmi giuridici del Lessico dei dieci oratori di Arpocrazione* • P. Cobetto Ghiggia, *La corruzione come 'reato pretestuoso' nell'Atene di età classica* • G. Cuniberti, *La persuasione con doni e la dorodokia in Atene democratica fra presunte incorruttibilità e sfiducia collettiva* • E. Galvagno, *Ploutos in Penia: Atene agli inizi del IV secolo* • N. Reggiani, *Ostraka e pietre: due aspetti della giustizia nel pensiero simbolico greco?* • M. Valente, *Episodi di concussione negli Economici pseudoaristotelici* • L. Vecchio, *Pyrgopoiia e teichopoiia a Cizico* • S.L. Zanovello, *Paramone and the performance of post-manumission obligations* • F. Zuccotti, *Per un difesa della serietà degli studi giusgrecistici*.

### RECENSIONI/REVIEWS

• E. Ferretti, *Le Leggi di Platone. Recensione a C. Bobonich (cur.)* • A. Colorio, *La 'Rule of Law' ad Atene?. Recensione a E.M. Harris* • S.L. Zanovello, *Schiavitù pubblica e sapere esperto nell'antica Grecia: alle radici dell'odierno apparato amministrativo. Recensione a P. Ismard* • R. Sciacchitano, *Legge e ordine sociale nell'antica Atene. Recensione ad A. Lanni* • M. Valente, *La cittadinanza nelle Leggi di Platone. Recensione a L. Prauscello* • R. Sciacchitano, *Democrazia e tirannia nella Grecia classica Recensione a D.A. Teegarden*.

### TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G.S. Maridakis, *Demostene, teorico del diritto*. Con una nota di lettura di C. Pelloso. A cura di P. Cobetto Ghiggia.

## VII/2017 - Volume speciale

(p. LVIII-242, € 60,00; ISBN 978-88-6274-905-3)

*Atti del Convegno NOMOS BASILEUS. La regalità del diritto in Grecia antica*. (Università di Verona-Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 19-20 maggio 2016), a cura di C. Pelloso, P. Cobetto Ghiggia.

### ATTI/PROCEEDINGS

• C. Pelloso, *Nomos basileus e potere giudicante nell'Atene del IV secolo a.C.* • L. Garofalo, *Sul Nomos in Carl Schmitt* • P. Cobetto Ghiggia, *Nomoi in materia di diritto privato: prassi, esegesi o esercizio retorico?* • A.A. Dimopoulou, *The Lion and the Sage: writing the law in archaic Lesbos* • L. Fezzi, *Da Platone a Cicerone? Ipotesi sulla massima legum ... omnes servi sumus ut liberi esse possimus* • S. Fuselli, *Il*

*dialogo tra Socrate e i Nomoi nel Critone* • E.M. Harris, *Dal potere popolare al rule of law? Il cambiamento costituzionale ad Atene nel V e IV secolo a.C.* • G. Panno, *Nomos e mousike: uso politico delle emozioni in Platone (Repubblica, Leggi) e Aristotele (Politica)* • L. Pepe, *Nomos agraphos, Nomos gegrammenos. Osservazioni su 'leggi non scritte' e 'leggi scritte' nell'ordinamento ateniese* • D. Piovan, *Nomos basileus o demos basileus? Sulla democrazia ateniese di V e IV secolo a.C.* • R. Scevola, *Idealizzare e ipostatizzare l'eunomia solonica: alcune riflessioni preliminari.*

#### ARTICOLI/ARTICLES

• V. Casella, *Il silenzio di Arpocrasione sulla nozione di hybris* • P. Cobetto Ghiggia, *Una presunta symmachia italica in lingua greca. Note a margine di CIG III, n. 5878* • L. Gallo, *La donna e la trasmissione patrimoniale nelle società greche: l'anomalia ateniese* • S. Gallotta, *Riflessioni sull'alleanza tra Sinope, Eraclea e i Persiani.*

#### RECENSIONI/REVIEWS

G. Daverio Rocchi, *Grecità di frontiera. Recensione a L. Gallo, B. Genito (cur.).*

### VIII/2018

(p. VI-170, € 60,00; ISBN 978-88-3613-033-7)

#### ARTICOLI/ARTICLES

• P. Cobetto Ghiggia, *Lessico giuridico greco di età 'tarda': per un approccio linguistico ai Basilicorum Libri* • M. D'Agostini, *Antioco II, Laodice I e il network matrimoniale anatolico* • S. Fusai, *Ancora sull'istor del processo omerico: le conferme dalle iscrizioni beotiche e di Capo Tenaro* • L. Gallo, *Aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco* • B. Maduli, *Un caso di frode sportiva: P. Oxy. LXXIX.5209*

#### RECENSIONI/REVIEWS

• V. Alonso Troncoso, *Escritos de Silvio Cataldi, Recensione a S. Cataldi.*

#### TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G.M. Calhoun, *Diamartyria, paragraphe e legge di Archino. Con una nota di lettura di P. Cobetto Ghiggia. A cura di M. Valente.*

